



Comune di Forlì

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI CIMITERI COMUNALI

Deliberazione Consiglio Comunale n. 317 del 25/9/1995, modificato con successive deliberazioni consiliari n. 399/1995, n. 175/1997 e n.178/2001

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ART. 1. COMPETENZE	3
ART. 2. RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	3
ART. 3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPOSTO ED AL SEPPELLIMENTO.....	3
TITOLO II - CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE.....	4
ART. 4. DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 5. AMMISSIONE NEL CIMITERO	4
ART. 6. AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE E SUBURBANI.....	4
ART. 7. CIPPI E LAPIDI SU SEPOLTURE IN CAMPO D'INUMAZIONE	5
ART. 8. CAMERA MORTUARIA	5
ART. 9 TIPOLOGIE SEPOLTURE.....	6
TITOLO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI	6
ART. 10. AVVISO DI SCADENZA SEPOLTURE	6
ART. 11. PERIODICITÀ ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI.....	6
ART. 12. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	7
ART. 13. RACCOLTA OSSA E MATERIALI	7
TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI.....	7
ART. 14. MODALITÀ CONCESSIONE LOCULI	7
ART. 15. MODALITÀ DI CONCESSIONE AREA.....	8
ART. 16. DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO	8
ART. 17. PROGETTO- COSTRUZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA	9
ART. 18. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 19. DECADENZA DELLA CONCESSIONE	10
ART. 20. SISTEMAZIONE DELLE SALME IN SEGUITO ALLA DECADENZA – SISTEMAZIONE AREE E TOMBE.....	10
ART. 21. RETROCESSIONE DI SEPOLTURA – RIMBORSI	11
ART. 22. AVENTI DIRITTO.....	11
ART. 23. DETERMINAZIONE DI SALME	11
ART. 24. AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA O PER COLLETTIVITÀ	11
ART. 25. AGGIORNAMENTO DEL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO	12
ART. 26. OCCUPAZIONE POSTI LOCULI - SEPOLTURA - CASSETTINE RESTI, CENERI, ECC.	12
ART. 27. DIVIETO DI CESSIONE - ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA.....	12
ART. 28. DIVISIONE POSTI - LOCULI	12
ART. 29. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ ANTERIORI AL NUOVO REGOLAMENTO DI P.M.....	13
ART. 30. TRASFORMAZIONE DURATA DELLA CONCESSIONE	13

TITOLO V POLIZIA CIMITERIALE 14

ART. 31. ORARI.....	14
ART. 32. DIVIETO DI INGRESSO – CHIUSURA PER CASI ECCEZIONALI.....	14
ART. 33. RITI RELIGIOSI	14
ART. 34. DIVIETI SPECIALI	15
ART. 35. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	15
ART. 36. CIRCOLAZIONE VEICOLI	16
ART. 37. DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.....	16
ART. 38. COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE	16
ART. 39. ORNAMENTI ED EPIGRAFI – MANUTENZIONE	17
ART. 40. IMPRESE DI COSTRUZIONE, PERMESSI, OCCUPAZIONE SUOLO PER ESECUZIONE LAVORI.	17
ART. 41. INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI – PERIODI LAVORATIVI.....	18
ART. 42. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI	18
ART. 43. VIGILANZA SU LAVORI ESEGUITI NEI CIMITERI- PARERI	19

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE 19

ART. 44. SANZIONI.....	19
ART. 45. CAUTELE.....	19
ART. 46. ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	19
ART. 47. DISPOSIZIONI DA ALTRI REGOLAMENTI, LEGGI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – TARIFFE	20
ART. 48. REGOLAMENTO E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	20

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. di P.M.: Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10/9/1990, N. 285
T.U.LL.SS.: Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27/7/1934, n. 1265
S.C.: Servizi Cimiteriali
A.U.S.L.: Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Competenze

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS., del Reg. di P.M.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al Sindaco.
3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
5. L'organo preposto dell'A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. La Direzione dei S.C., organo operativo, risponde del proprio operato al Dirigente del Settore comunale di appartenenza; detto Dirigente provvede all'emanazione degli atti secondo quanto stabilito dalla Legge 8/6/1990, n. 142 e dallo Statuto del Comune. Eventuali situazioni e atti non previsti dal presente Regolamento spettano al Dirigente responsabile del Settore salvo che non si tratti di competenze della Giunta Comunale, o del Consiglio Comunale o di altra specifica autorità.
7. La Direzione dei S.C. esegue le istruzioni impartite dai suddetti organi e autorità e in base a queste, in conformità con le norme in materia, organizza l'attività del servizio cimiteriale.
8. Il responsabile dei S.C. è responsabile del "Servizio di custodia dei cimiteri comunali" e si avvale, per lo svolgimento delle funzioni derivanti, del personale e dei mezzi ad esso messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
9. Il presente Regolamento ha validità ed applicabilità per i cimiteri comunali. I cimiteri privati dovranno dotarsi di proprio Regolamento, nel rispetto del Reg. di P.M., del T.U.LL.SS. e delle altre disposizioni in materia; detto Regolamento dovrà essere approvato previo parere della competente autorità sanitaria dell'A.U.S.L. e del Sindaco.

Art. 2. Responsabilità all'interno dei cimiteri

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi e strumenti posti a disposizione di questi (scale, ecc.).

Art. 3. Adempimenti preliminari al trasposto ed al seppellimento

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., così come previsto dal Reg. di P.M. n. 285/1990 e come da disposizioni del competente ufficio dell'A.U.S.L.

TITOLO II - CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE

Art. 4. Disposizioni Generali

1. Al servizio del seppellimento dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri comunali; le salme potranno essere sepolte anche nei cimiteri privati parrocchiali, nel rispetto delle specifiche norme, che sono gestiti e custoditi dai rispettivi proprietari.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M..

Art. 5. Ammissione nel cimitero


1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuale, o di famiglia.
3. Sono altresì ricevute le salme di persone decedute in case di riposo situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purché fossero residenti nel Comune di Forlì fino all'ingresso nella casa di riposo, essendo state costrette, per tale motivo, al cambio di residenza.

Art. 6. Ammissione nei cimiteri di frazione e suburbani

1. Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone che avevano, in vita, residenza nei rispettivi territori o aventi diritto in una sepoltura in concessione.
2. Compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il Dirigente del Settore, a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri di frazione o suburbani comunali salme di persone già residenti nei rispettivi territori o in territori confinanti o che abbiano, in detti cimiteri, membri della propria famiglia già sepolti.
3. In via eccezionale, compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare, in deroga, la sepoltura di salme di persone residenti nel territorio comunale o di persone non aventi i requisiti di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 7. Cippi e lapidi su sepolture in campo d'inumazione

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M..
2. Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal Comune.
3. A richiesta, il privato – salvo quanto disposto dal Piano Regolatore Cimiteriale - può collocare lapidi, monumenti, decorazioni, delle dimensioni massime come riportato nel seguente schema:



DISEGNO

nel caso in cui vengano collocate tali decorazioni, esse devono recare il nome, cognome e la data di morte del defunto ed il Comune è dispensato dall'iscrivere i dati sul cippo.

4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici ed essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei S.C..
5. Sulla sepoltura in campo d'inumazione non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il processo di mineralizzazione delle salme. Potranno esservi collocati vasetti con piccoli fiori o piantine, purché decorosi e non ricoprenti l'intera superficie e, comunque, rimovibili in qualsiasi momento, su motivata richiesta della Direzione dei Servizi Cimiteriali.

Art. 8. Camera mortuaria

1. Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite nel cimitero stesso o delle salme esumate od estumulate, in attesa di sistemazione definitiva.

Art. 9 Tipologie sepolture

1. Il cimitero deve disporre di campi per la inumazione, ai sensi del Reg. di P.M..
2. Le sepolture private possono consistere, in base alla disponibilità e fino ad esaurimento:
 - a) in loculi per tumulazioni singole o abbinate, predisposizioni dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc, e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;
 - b) in tombe di famiglia a più posti, (tombini, sarcofagi, tombe prefabbricati, tombe nel porticato monumentale e in colombari, edicole funerarie, ecc.);
 - c) in cellette - ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri, a uno o più posti;
 - d) in aree per la inumazione privata.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale (o i suoi stralci) determina le sepolture, l'ubicazione e la tipologia.

TITOLO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 10. Avviso di scadenza sepolture

1. Il Comune non è obbligato a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.).
2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo d'inumazione è pubblicato, all'ingresso del cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.
3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private, in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione, nel quale è specificata la durata della stessa.
4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, la Direzione dei Servizi Cimiteriali disporrà per la raccolta dei resti della salma, se questa risulta già mineralizzata, e per la loro sistemazione in ossario comune o, se non ancora mineralizzata, per la reinumazione.
5. Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni per scadenza di concessione in uso sono regolate dal Sindaco.

Art. 11. Periodicità esumazioni – estumulazioni

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio- giugno - luglio – agosto e settembre.
2. Le estumulazioni per traslazioni e sistemazioni interne di tombe si eseguono su autorizzazione e nei periodi fissati dal Sindaco.

Art. 12. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento; le estumulazioni per estinzione della concessione in uso sono eseguite gratuitamente o a pagamento, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione che fissa i corrispettivi, i diritti e le tariffe per le concessioni e le prestazioni cimiteriali.
2. Le esumazioni straordinarie e le altre estumulazioni sono eseguite a pagamento, in base al canone stabilito con la suddetta deliberazione.

Art. 13. Raccolta ossa e materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M.
2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità giudiziaria.
3. I familiari possono ritirare eventuali oggetti preziosi o ricordi, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale dopo che questa li abbia opportunatamente catalogati, la ricevuta di consegna dovrà essere controfirmata dai familiari che provvedono al ritiro.
4. Alla scadenza della concessione della sepoltura privata, o al termine del periodo di inumazione, le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in piena disponibilità del Comune.

TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 14. Modalità concessione loculi

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario), può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata, su richiesta dei famigliari o comunque dei richiedenti che ne hanno titolo
2. Si può rilasciare la concessione della suddetta sepoltura, in base alla disponibilità dei loculi nel cimitero, a decesso non avvenuto, a persona che abbia almeno 65 anni, - quando questi dimostri con opportuna documentazione di non avere parenti ed eredi che possano provvedere al momento del decesso. In tale caso è applicata la tariffa in vigore al momento della concessione: il periodo di concessione decorre dalla data dell'atto relativo e la concessione è vincolata alla futura tumulazione del richiedente.
3. Nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due coniugi, il Dirigente del settore può autorizzare la concessione, quando il cimitero ne ha la disponibilità e secondo le modalità su riportate, di un loculo a due posti (abbinato).
4. L'amministrazione comunale si riserva di affidare in concessione d'uso a privati uno o più loculi per una durata non superiore a 99 anni nel caso di disponibilità di loculi stessi, tali concessioni dovranno essere regolamentate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15. Modalità di concessione area

1. La concessione di area, per la costruzione di sepoltura di famiglia o per la collettività, può farsi in ogni tempo, secondo la disponibilità del Cimitero e subordinatamente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, a persone, enti, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, la divisione dei posti – loculi se richiesto.

1 bis. la concessione di area può farsi anche a persone non residenti nella frazione in cui ha sede il cimitero comunale, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) persone residenti in frazioni o località prive di Cimitero Comunale, a condizione che siano limitrofe o confinanti con la frazione sede del Cimitero;
- b) persone residenti in frazioni o località di altri Comuni confinanti con la frazione sede del cimitero che siano già stati residenti nella frazione stessa o che abbiano parenti in linea retta e/o collaterale nella stessa frazione.

2. Una stessa persona o ente non può essere concessionaria di più di una sepoltura, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.

3. La concessione può non essere fatta a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione, in rapporto all'area, all'opera, ai posti.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare il corrispettivo di concessione.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze delle opere e delle aree attigue, che il comune potrà in ogni tempo modificare ed impegnare, per esigenze del Cimitero.

Art. 16. Durata delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso dei loculi hanno le seguenti durate:

a) non più di anni 30 in caso di occupazione immediata con salma o con salme se si tratta di un loculo abbinato;

b) non più di anni 50 nel caso che il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei casi espressamente previsti dal precedente articolo 14 (in caso di loculo abbinato se la concessione è relativa ad una salma ed a persona vivente la durata sarà non superiore ad anni 50; se relativa a due salme, la durata sarà non superiore ad anni 30)

2. La concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata non superiore ad anni 99.

3. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata non superiore ad anni 50.

4. L'Ammissione Comunale fisserà con apposita deliberazione le rispettive durate delle concessioni in uso, nel rispetto dei limiti posti dal presente articolo.

5. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto; detto rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva di fissare con separato atto le eventuali durate delle concessioni in uso di cui l'art. 14 c.4.

Art. 17. Progetto- costruzione - manutenzione della sepoltura

1. La concessione d'uso di area per la costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario (privato o ente) ad avanzare la necessaria richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al Comune di Forlì, entro 90 giorni solari dal pagamento del corrispettivo di concessione, pena la decadenza della suddetta concessione in uso dell'area, con la restituzione del solo corrispettivo di concessione d'uso versato, salvo che non siano dimostrati precisi e giustificati motivi che hanno determinato il ritardo.

2. Qualora l'area al momento della concessione non sia ancora disponibile, il termine di 90 giorni decorre dalla effettiva disponibilità dell'area.

3. Il progetto dovrà essere approvato in conformità delle leggi e regolamento di P.M. e delle vigenti norme edilizie; dovrà indicare il numero dei posti salma e dovrà essere compatibile con le strutture già presenti nel cimitero e adeguato alla sacralità del luogo

4. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

5. In difetto di tali doveri, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui l'articolo 19.

Art. 18. Revoca della concessione

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di P.M., è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento e modificazione topologica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e di salvaguardia della pubblica incolumità.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dal Sindaco (previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti) e verrà concesso agli aventi diritto, se reperibili, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, una equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni; la pubblicazione dovrà terminare almeno un mese prima, del giorno fissato per la traslazione delle salme, reso noto con la stessa pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 19. Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando, per inosservanza della prescrizione di cui l'art. 17, non si sia provveduto alla presentazione della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, per la costruzione, nei termini fissati;

b) quando una sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 17;

c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione e, per quanto relativo, dal presente regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dei competenti uffici.

3. La decadenza di cui al comma 1 punto a) dà luogo alla restituzione del solo corrispettivo della concessione in uso, versato al Comune; nei casi di cui alle lettere b) e c), sarà rimborsata una parte dei suddetti corrispettivi, determinata secondo quanto previsto al successivo art. 21.

4. Nel caso di morte del concessionario o, nel caso di più concessionari di origine, di morte di tutti i concessionari, e quando non esistano discendenti in linea retta, si può provvedere all'assegnazione della sepoltura ai parenti in linea collaterale dell'originario concessionario. I parenti in linea collaterale, prima del rilascio della concessione, devono rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da cui risulti la non sussistenza in vita di discendenti in linea retta del concessionario o dei concessionari, nonché assumersi l'onere dell'eventuale necessario adeguamento delle sepolture alla normativa vigente in materia.

Il contratto di concessione, se ad uso perpetuo, viene trasformato con scadenza novantanovenne, con decorrenza dalla data del contratto stesso.

Tale concessione, avente lo scopo di perseguire il massimo utilizzo delle tombe esistenti ed evitare la presenza di sepolcri in stato di abbandono, viene rilasciata senza corrispettivo e previa rinuncia della decadenza di cui al punto 2.

Art. 20. Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza – sistemazione aree e tombe

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo d'inumazione, ossario comune, cinerario comune o, se del caso, per la loro conservazione distinta.

2. Dopo di che, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o, se necessario, opportuno e conveniente, per il loro restauro; le aree, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune; l'area o la sepoltura potranno essere rassegnate a nuovi concessionari.

Art. 21. Retrocessione di sepoltura – rimborsi

1. Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una quota del prezzo vigente dell'area o della sepoltura al momento della rinuncia, secondo le modalità riportate in apposita deliberazione.

Art. 22. Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia secondo la discendenza, iure sanguinis, in linea retta del concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

2. A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine.

4. Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Il concessionario d'origine può stabilire, nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura per chiunque.

6. Nel caso di più concessionari d'origine, tali norme si intendono riferite a tutti i concessionari.

Art. 23. Determinazione di salme

1. Previa domanda del concessionario, o dei suoi discendenti in linea retta nel caso di sua scomparsa, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.

2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Dirigente del Settore.

Art. 24. Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al proprio seppellimento nelle sepolture medesime.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione, nonché la richiesta di seppellimento.

3. Nessun atto inerente al diritto sul sepolcro è permesso ogni qualvolta sia manifestato dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le

controversie fra titolari di diritti di sepoltura e sul sepolcro sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

4. L'amministrazione Comunale e i suoi uffici nell'accoglimento delle suddette richieste sottintendono che, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti di altri aventi titolo sul sepolcro e quelli dei terzi e che la responsabilità di eventuali violazioni è a completo carico del richiedente.

5. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 25. Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione agli uffici della Direzione dei Servizi Cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

Art. 26. Occupazione posti loculi - Sepoltura - cassetture resti, ceneri, ecc.

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura di cassetture di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto - loculo.

Art. 27. Divieto di cessione - Estinzione dei membri della famiglia

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura o, nel caso di concessione di area, il diritto a costruire e ad utilizzare la sepoltura; tali diritti non sono commerciabili, trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Estinti i membri delle famiglie concessionarie o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione, a meno che la struttura non risulti in uno stato di incuria e abbandono che determini pericolo per la incolumità e igiene pubblica, tale da rendere necessaria l'applicazione del comma 1, punto b) del precedente art. 19.

Art. 28. Divisione posti - Loculi

1. Nel caso di più titolari di una concessione essi possono, concordemente, procedere alla divisione dei vari posti - loculi (se ciò non risulta già nell'atto di concessione); la divisione, in questo caso, deve risultare da apposita formale modifica dell'atto di concessione.

Art. 29. Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M.

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo regolamento di P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, prevista dai Regolamenti generali e locali in vigore all'atto di concessione stessa.

2. La relativa concessione può tuttavia essere revocata o dichiarata decaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento di P.M. e del presente Regolamento.

Art. 30. Trasformazione durata della concessione

1. Se sulla sepoltura in concessione d'uso superiore a 99 anni vengono effettuati lavori edilizi che comportino una nuova concessione d'uso per un'area superiore ad 1/5 dell'area già in concessione e la costruzione di nuovi posti loculi, combinandosi questi due elementi, la nuova concessione di area determina l'automatica modifica di quella originaria in concessione d'uso novantanovenale a partire dalla data della trasformazione.

TITOLO V POLIZIA CIMITERIALE

Art. 31. Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita fuori orario è subordinata al permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali la quale fisserà anche le modalità per un regolare accesso e deflusso dei visitatori.
3. Nel pomeriggio o nei giorni festivi, presso il Cimitero Urbano monumentale, non vengono effettuate né tumulazioni né inumazioni, quindi i funerali sono accettati solo nelle ore del mattino fino a 30 minuti dall'orario di chiusura per poter consentire la sistemazione, almeno provvisoria, del feretro.
4. Le salme arrivate al Cimitero Urbano Monumentale di pomeriggio, nei giorni festivi o fuori orario saranno poste dal portiere, aiutato dall'incaricato del trasporto, in camera mortuaria e tumulate o inumate nella mattinata successiva non festiva.
5. Nelle giornate in cui si effettua l'orario continuato, nel Cimitero Urbano Monumentale, le salme giunte al cimitero 30 minuti prima del termine del servizio dei necrofori, saranno poste, se possibile, nella tomba e la chiusura, sempre se possibile, sarà eseguita provvisoriamente, mentre la chiusura definitiva sarà effettuata nel pomeriggio o nella mattinata successiva; ove ciò non risulti possibile la salma sarà posta nella camera mortuaria.
6. Nei cimiteri frazionali i funerali si svolgono anche di pomeriggio, – salvo diverse disposizioni del Sindaco -, ma non nei giorni festivi.

Art. 32. Divieto di ingresso – chiusura per casi eccezionali

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei S.C.;
 - d) a chiunque, quando la Direzione dei S.C. per motivi di ordine e di sicurezza per il pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 33. Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.
3. Per lo svolgimento di funzione religiose funebri di rito cattolico all'interno della chiesa del Cimitero Urbano, il richiedente dovrà prendere accordi con il Rettore di detta chiesa,

previo avviso agli uffici della Direzione dei S.C. per la verifica e il coordinamento con richieste concomitanti. L'uso della chiesa è gratuito

Art. 34. Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;

b) introdurre animali e cose irriverenti per la sacralità del luogo;

c) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;

e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;

f) portare fuori dal cimitero oggetti di valore (cornici, quadri, vasi di valore, decorazioni, piante di valore, arredo, ecc) senza il preventivo permesso della Direzione dei S.C. ; il personale dei S.C. potrà controllare e chiedere le generalità di coloro che portano fuori dal cimitero qualsiasi oggetto o materiale e la sepoltura di provenienza;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;

h) fotografare all'interno del Cimitero senza il permesso della Direzione dei S.C.;

i) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei Cimiteri senza il permesso della Direzione dei S.C.;

l) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero salvo che non siano intervenuta specifica autorizzazione.

Art. 35. Comportamento del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, il presente regolamento ed in particolare:

a) dovrà assumere un atteggiamento di correttezza e discrezione nei confronti del pubblico e dovrà vestire un abbigliamento decoroso e conforme alla sacralità del luogo;

b) dovrà fornire al pubblico le informazioni eventualmente richieste;

c) non potrà eseguire attività per conto dei privati nel cimitero, nè durante nè fuori dall'orario di servizio;

d) non dovrà trattenere per se o per altri cose rinvenute nel cimitero;

e) non dovrà ricevere compensi a nessun titolo nè da privati nè da imprese.

Art. 36. Circolazione veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del Cimitero, salvo i casi riportati di seguito:

a) per motivi di salute la Direzione dei S.C. può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa apposita autorizzazione medica rilasciata dall'A.U.S.L.;

b) per motivi di lavoro la Direzione dei S.C. può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato al carico-scarico e all'uso di particolari attrezzature,

c) la Direzione dei S.C. può permettere, in casi eccezionali, l'accesso di mezzi privati per visite o carico-scarico di materiali o oggetti di grandi dimensioni o peso da parte di privati.

2. I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nel cimitero per qualsiasi motivo, sono direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e a cose. La responsabilità dell'accesso dei mezzi del comune per eseguire lavori (Settore Gestione Lavori Pubblici, Settore Provveditorato, ecc.), oltre che del conducente, è del settore di appartenenza che comunque dovrà dare comunicazione dell'accesso alla Direzione dei S.C.

3. In tutti i casi su esposti, se necessario, la Direzione dei S.C. indica i percorsi, le modalità e gli orari di accesso e permanenza.

Art. 37. Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 19.

4. Il Comune provvede alla manutenzione e pulizia dei propri fabbricati compresi quelli che ospitano colombari per loculi; i privati dovranno in questo caso provvedere alla cura della singola sepoltura. Nel caso di costruzione e assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tomba di famiglia singola e costruita con soluzione di continuità, al di fuori di fabbricati a colombario di proprietà del Comune, la manutenzione sarà a cura e a carico del privato per tutta la durata della concessione.

Art. 38. Costruzione sepolture private

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal Regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali.

2. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune e a terzi.
4. I loculi devono avere almeno le seguenti dimensioni minime libere interne, lunghezza cm.220, larghezza cm. 80, altezza cm. 60. I loculi devono essere trattati internamente con prodotti impermeabili a liquidi e gas da specificarsi in relazione di progetto o, in alternativa, le pareti devono avere spessori tali da garantire tale impermeabilità (da dichiarare in relazione di progetto). La proiezione delle luci interne dei loculi non deve risultare ridotta all'esterno dalla presenza di mazzette e infissi ai lati dell'ingresso che impediscano il corretto utilizzo di elevaferetri meccanici;
5. Sono vietate inoltre strutture fisse che ostacolino l'accesso ai loculi;
6. I progetti per la realizzazione delle sepolture private dovranno essere sottoposti al parere del medico Igienista dell'A.U.S.L., della Commissione Edilizia del Comune ed approvati dal Sindaco.

Art. 39. Ornamenti ed epigrafi – Manutenzione

1. Sulle sepolture possono essere poste, lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti; la facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi. Potranno essere collocate anche i nomi e cognomi e dati anagrafici sulle lapidi anche su richiesta di incaricato del concessionario; per particolari epigrafi, i cui testi dovranno essere consoni alla sacralità del luogo, la richiesta dovrà essere avanzata dagli aventi titolo.
2. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o piccoli sempreverdi non di alto fusto, ecc., avendo però cura che non superino le altezze eventualmente stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle loro sepolture.
5. Gli addetti a tali lavori devono richiedere il permesso per l'accesso dalla Direzione dei S. C..

Art. 40. Imprese di costruzione, permessi, occupazione suolo per esecuzione lavori.

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

3. Nella esecuzione di suddetti lavori l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
4. Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione dei S.C. secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 41. Introduzione e deposito di materiali – periodi lavorativi

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'art. 36.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso della Direzione dei S.C.
4. Per esigenze di servizio la Direzione può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.
6. L'orario di lavoro è indicato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la Commemorazione dei defunti e in altre occasioni particolari (festività, funerali speciali, ecc.) indicate dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
8. La Direzione, riconosciute esigenze tecniche particolari, può permettere l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

Art. 42. Commemorazione dei defunti - sospensione dei lavori

1. In occasione del periodo della Commemorazione dei defunti, di anno in anno, in base alla cadenza della ricorrenza, la Direzione dei Servizi Cimiteriali indicherà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate (salvo i particolari casi previsti al comma 8 del precedente art. 41) e provvedere a sistemare i materiali e gli attrezzi, decorosamente, all'interno delle aree loro concesse.

Art. 43. Vigilanza su lavori eseguiti nei cimiteri- Pareri

1. La Direzione dei S. C. vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali; essa può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dal presente Regolamento, dal Reg. di P.M., dal T.U.LL.SS.: e da altre norme e disposizioni in materia.

2. Nel caso di realizzazioni di nuovi reparti, tombe, di ristrutturazione ecc., la Direzione dei S.C. esprime il proprio parere tenuto conto di quanto stabilito dalle norme di Polizia Mortuaria.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44. Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni più gravi, sono punite secondo quanto stabilito dal T.U.LL.SS. e successive modificazioni e dal Reg. di P.M.

Art. 45. Cautele

1. Nel caso non siano presenti o reperibili gli interessati diretti, o gli intestatari o i loro discendenti, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di epigrafe e decorazioni, o costruzione, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi titolo.

2. In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Art. 46. Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento Comunale abroga le disposizioni contenute nel Regolamento precedente (deliberazione del Consiglio Comunale del 13/09/1991, n. 150 e sue modificazioni) e modifica quanto contenuto nel regolamento di trasporti funebri in merito agli orari di ricevimento salme nel Cimitero Urbano.

2. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti reg. di P.M. e Regolamenti e atti comunali.

4. Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

Art. 47. Disposizioni da altri Regolamenti, leggi e Piano Regolatore Cimiteriale – Tariffe

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri, nel Regolamento di P.M.e nel T.U.LL.SS. e successive modificazioni.

Le norme contenute nel Regolamento di Igiene, attualmente in vigore, riguardanti la Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono sostituite dal presente Regolamento, salvo successive modifiche o integrazioni. I Piani regolatori Cimiteriali potranno prevedere particolari norme relative alla sistemazione delle aree e sepolture e disposizioni edilizie che, se del caso, sostituiranno anche quelle contenute nel presente Regolamento.

2. I competenti organi dell'Amministrazione Comunale potranno emanare particolari disposizioni attuative nel rispetto delle seguenti norme.

3. Le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc.) e le concessioni, retrocessioni, ecc., per vari tipi di sepolture, avvengono previo pagamento secondo una tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale e secondo le modalità eventualmente meglio specificate in detto atto.

Art. 48. Regolamento e atti a disposizione del pubblico

1. Il presente Regolamento, gli atti regolamentari, le deliberazioni di interesse pubblico, le ordinanze sono a disposizione dei cittadini, per essere visionate presso uffici della Direzione dei S.C. negli orari fissati per le informazioni al pubblico.

2. Gli atti riguardanti le sepolture in concessione a privati potranno essere visionati, negli orari suddetti, da familiari o comunque dagli aventi titolo in merito alla concessione in uso.